



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 3 agosto 2023

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Brindisi**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 96/2023 – Richiesta informazioni su eventuali procedimenti disciplinari a carico di un iscritto

Con riferimento al Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 9653 del 20.07.2023), con il quale si chiede se un gestore della crisi, in qualità di OCC, possa chiedere informazioni inerenti ad eventuali procedimenti disciplinari aperti nei confronti di un professionista collega al fine di stabilire se i debiti abbiano avuto origine da errori od omissioni commessi dal professionista, si osserva al riguardo quanto segue.

Si rappresenta in via preliminare che, al fine di poter esercitare il diritto di accesso agli atti di un procedimento disciplinare a carico di un professionista, è necessario che il richiedente l'accesso sia titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", come prescritto dall'art. 22, comma 1, lett. b, della Legge n. 241/1990. La richiesta di accesso ai documenti, inoltre, deve essere motivata (art. 25, comma 2, L. 241/1990).

Ciò premesso, si evidenzia che l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare a carico di un iscritto non implica necessariamente, all'esito dello stesso, l'irrogazione di una sanzione disciplinare, potendo concludersi anche con un provvedimento di archiviazione.


Qualora invece la richiesta *de qua* riguardi espressamente provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti del professionista, si rende noto che l'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2, stabilisce che "agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".

In occasione dell'istituzione dell'albo unico nazionale, il legislatore è intervenuto confermando ulteriormente quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, prevedendo che "Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del

*collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti*¹.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.

¹ Art. 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".